



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 26 Febbraio 2024

CASI OPERATIVI

Tassazione di plusvalenza realizzate da cittadino svizzero tramite fiduciaria
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I requisiti per accedere ai benefici prima casa
di Laura Mazzola

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I nuovi impatriati 2024 senza abusi
di Ennio Vial

PENALE TRIBUTARIO

Questioni deducibili in sede di impugnazione del sequestro preventivo
di Angelo Ginex

LA LENTE SULLA RIFORMA

Riforma fiscale: cambia la competenza territoriale per società di persone ed enti similari
di Gianfranco Antico



CASI OPERATIVI

Tassazione di plusvalenza realizzate da cittadino svizzero tramite fiduciaria

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner is blue with a grid pattern. On the left, there's a vertical bar with horizontal stripes in blue, teal, magenta, and orange. The text "La professionalità va riconosciuta" is in bold white. To the right, it says "100 BEST IN CLASS 2024 Edition". Below that is a small orange box with "sponsored by" and the "TeamSystem" logo. On the far right is a circular portrait of a man and a woman standing together.

Un privato svizzero non residente in Italia detiene, per il tramite di una fiduciaria italiana, le quote di una Srl italiana.

All'atto della cessione delle quote, il privato svizzero realizzerà una consistente plusvalenza. La plusvalenza sarà soggetta a tassazione in Italia o solo in Svizzera?

Il privato svizzero detiene una partecipazione non qualificata e non è mai stato residente in Italia.

Se la tassazione fosse in Italia, il privato svizzero non residente, sarebbe tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia? In quel caso quale sarebbe la tassazione?

Il fatto che le quote siano detenute per il tramite di una fiduciaria ha qualche rilevanza?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I requisiti per accedere ai benefici prima casa

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Accise e imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Scopri di più

In generale, il contribuente, al fine di poter usufruire dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", deve avere la propria **residenza nel territorio del comune in cui ha o stabilisca, entro diciotto mesi, la propria residenza**.

Infatti, come disciplinato dalla **nota II-bis, articolo 1, della Tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1996)**, per usufruire dell'agevolazione in esame, con aliquota pari al 2%, devono ricorrere determinati requisiti.

In particolare, il contribuente deve dichiarare di:

- **non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile;**
- **di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso o dal coniuge con le agevolazioni.**

Inoltre, l'immobile, **non considerato di lusso** (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), deve essere **ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività**.

In alternativa, l'acquirente può stabilire la residenza, all'interno del territorio comunale della nuova abitazione, **entro un termine di diciotto mesi dalla data dell'acquisto**.

Tale obbligo deve essere **riportato, a pena di decadenza, in atto**.

Spetta, pertanto, all'Amministrazione finanziaria, verificare che l'impegno assunto dal contribuente, in merito al cambio residenza, sia stato effettivamente mantenuto.

L'eventuale inadempimento, come indicato anche dai giudici di legittimità (Cassazione n. 26599/2022, Cassazione n. 17867/2022 e Cassazione n. 17629/2021), comporta la **decadenza**



dal beneficio, anticipato al momento della registrazione, a nulla rilevando impossibilità fisiche o economiche.

Per quanto riguarda l'immobile del **lavoratore trasferito all'estero per ragioni di lavoro**, ma che ha **risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni**, fermi gli altri requisiti, deve essere ubicato alternativamente:

- nel **comune di nascita**;
- nel **comune in cui aveva la residenza**;
- nel **comune in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all'estero**.

Tale ultima “indicazione” è entrata in vigore lo scorso 14.6.2023, a seguito dell’adeguamento alle osservazioni emerse nella procedura d’infrazione n. 2014/4075, nella quale **era stata rilevata una discriminazione**, all’accesso al beneficio, **basata sulla sola cittadinanza**.

L’Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 3/E/2024](#), ha precisato che il riferimento al rapporto di lavoro deve essere inteso come riferito a **qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro** (non necessariamente subordinato).

Inoltre, **il rapporto di lavoro deve sussistere già al momento dell’acquisto** dell’immobile con le agevolazioni.

Infine, in merito al requisito quinquennale di legame con l’Italia, l’Agenzia delle entrate precisa che l’attività potrebbe anche **essere stata esercitata non continuativamente e senza remunerazione**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I nuovi impatriati 2024 senza abusi

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

L'[articolo 5, D.Lgs. 209/2023](#), ha completamente **riscritto la disciplina degli impatriati**, precedentemente disciplinata dall'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#). Il Legislatore ha scelto la via di **riscrivere la normativa** integralmente, pur ispirandosi a quella precedentemente in vigore.

Lo scopo dell'intervento è quello di **porre fine ad alcuni abusi** che si erano riscontrati in passato. Appare, tuttavia, innegabile come le **condizioni di accesso alla disciplina si siano particolarmente ristrette**.

È prevista anche una **disciplina transitoria** sulla quale non ci soffermeremo in questa sede e che abbiamo già affrontato in un [precedente intervento](#).

La successiva tabella **sintetizza la disciplina** con evidenziazione delle previsioni pregresse e delle nuove, con un **commento sulla portata della novella**.

Aspetto	Vecchio regime (ex articolo 16 D.Lgs. 147/2015 post D.L. 209/2023 34/2019)	Nuovo regime a Articolo 5, D.Lgs.	Restrizione
Redditi agevolati	<ul style="list-style-type: none">· Redditi di lavoro dipendente;· redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. quelli di lavoro compensi amministratori);· redditi di lavoro autonomo;· redditi di impresa.	<ul style="list-style-type: none">· Redditi di lavoro dipendente;· redditi assimilati a dipendente (es. compensi amministratori);· redditi di lavoro autonomo.	Sono stati esclusi i redditi di impresa.
Reddito massimoNessun limite agevolabile annuo		600.000 euro	È stata introdotta una soglia massima agevolabile , anche se di ammontare significativo.
Misura	della 70% era detassato per 550%		In linea generale, la



detassazione nel **anni**,
primo/unico ossia quando rientro in
quinquennio d'Italia e nei 4 successivi
agevolazione

detassazione è stata ridotta;
si parla di detassazione Irpef, in quanto il regime
non trova applicazione per forfettari.

La detassazione del 90% è 60%. In sostanza, viene ovviamente meno la **venuta meno.** Non erano riconosciuti **una deduzione quasi totale** in infrequenti i casi di **ulteriore deduzione** del caso di **trasferimento in soggetti che stabilivano la 10%** se l'agevolato viene **zone del sud Italia**, ed è **residenza al sud** in Italia con un **figlio** prevista un'unica casistica **detassando al 90% reddito naturale o adottato** di maggior deduzione in prodotto magari **in minorenne.** Lo stesso presenza di uno o più figli Lombardia vale se il figlio **nasce in minori.**

In caso di trasferimento **divigenza quinquennio.** In passato i **figli erano** residenza nelle **regioni dell**'minore deve essere **irrilevanti ai fini Mezzogiorno** [Abruzzo, residente in Italia. **dell'agevolazione** nel primo Molise, Campania, Puglia, il vecchio articolo 16 quinquennio. Rilevavano Basilicata, Calabria, agevolava, per ulteriori 5 come vedremo, per Sardegna, Sicilia].

anni, chi **si stabiliva in** l'estensione **Italia piazzando una** dell'agevolazione **famiglia numerosa.** Innell'ulteriore quinquennio. sostanza, era necessario avere **tre figli a carico,** ben potendo gli stessi essere maggiorenni.

In alternativa, era necessario **comprare un immobile,** non necessariamente da adibire ad abitazione principale.

4 anni

Residenza fiscale **2 anni** minima in Italia per non perdere l'agevolazione

Viene aumentato il periodo necessario di permanenza in Italia a seguito del **trasferimento;** si badi che la residenza, sia nella disciplina previgente che in quella attuale, viene valutata in base all'articolo 2, Tuir.

Periodo minimo di 2 anni
residenza fiscale Talora un soggetto era all'estero prima considerato **fiscalmente** del trasferimento **residente all'estero** per due

3 anni

In via generalizzata, il periodo è stato allungato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni, le



in Italia

anni se usciva dall'Italia verso fine giugno dell'anno n e faceva ritorno all'inizio **6 anni** di luglio dell'anno n+1.

annualità estere **richieste salgono a 6 o 7.**

se il lavoratore al rientro **presta l'attività lavorativa in Italia** presso **lo stesso soggetto** o presso un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato già impiegato **all'estero** prima del trasferimento se il lavoratore al rientro presta l'attività lavorativa in Italia, presso lo stesso soggetto (o presso un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato impiegato precedentemente **in Italia**) in favore del medesimo soggetto o di un **soggetto appartenente al gruppo.**

7 anni

Luogo svolgimento
dell'attività lavorativa dopo il trasferimento in Italia

dill'attività lavorativa prestata prevalentemente **nel territorio italiano.** È l'attività lavorativa deveLa formulazione ancorché essere prestata per **la** non collimante, dovrebbe maggior parte del intendersi come **invariata.** periodo di imposta nella [circolare n. 17/E/2017](#) territorio dello Stato

aveva avuto modo di segnalare come debba intendersi un **periodo superiore a 183 giorni.**

Qualificazione richiesta al lavoratore

I lavoratori devono Rispetto al pregresso, viene essere in possesso di una richiesta che requisiti di elevata l'impatriato sia laureato, qualificazione od mostri competenze di specializzazione come elevata qualificazione/speci definiti dal D.Lgsalizzazione 108/2012 e dal D.Lgs 206/2007.

Durata dell'agevolezione 5 anni (prorogabile per altri 5 anni (prorogabile per altri 3 se l'impatriato ha proroga, salvo il caso di determinate condizioni) Viene meno la possibilità di acquistato la prima casa acquisto dell'abitazione nel 2023).



PENALE TRIBUTARIO

Questioni deducibili in sede di impugnazione del sequestro preventivo

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Tassazione dei proventi generati da attività illecite

Scopri di più

In tema di reati tributari, l'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), nel contemplare la confisca e il **sequestro preventivo** ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere **ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, **in mancanza** di questi, i **beni nella disponibilità del reo**, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Tra i requisiti prescritti dall'[articolo 321 c.p.p.](#) (rubricato “Oggetto del sequestro preventivo”) vi è il **“pericolo”** che la **libera disponibilità** di una **cosa pertinente al reato** possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Tale circostanza deve essere **adeguatamente motivata**, ai fini della **legittimità** del **provvedimento cautelare**.

Sul punto, è intervenuta più volte la **giurisprudenza di legittimità** al fine di chiarire che, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca *ex articolo 240 c.p.*, la **motivazione del periculum in mora** è **apparente e viziata**, laddove si affermi che la **disponibilità** del ricorrente a far fronte al **debito tributario** sia stata una **mera dichiarazione di principio, non seguita dai fatti** e non supportata concretamente per il solo fatto che negli accordi transattivi intercorsi con l’Agenzia delle entrate **non** erano indicati i **codici delle deleghe F24** sulla base delle quali erano state operate le **illecite compensazioni** (*Cassazione n. 6002/2024*).

Pertanto, deve ritenersi che il sequestro preventivo è **illegitimo** per **apparente motivazione** del **periculum in mora**, laddove gli **accordi transattivi** intercorsi con l’Agenzia delle entrate **non** vengano **considerati** per la semplice **omessa indicazione del codice per le deleghe F24**.

In un’altra occasione, è stato altresì precisato che, nel caso di impugnazione di **misure cautelari reali**, rientrano nella nozione di **violazione di legge**, per la quale soltanto può essere proposto **ricorso per cassazione** *ex articolo 325, comma 1, c.p.p.*, anche l’assoluta **mancanza di motivazione** e la **motivazione apparente**. Pertanto, il **Tribunale del riesame**, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al *“fumus commissi delicti”*, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire **adeguata motivazione** circa **l’infondatezza, l’indifferenza o la**



superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata **violazione di legge**, cui consegue l'**annullamento** con rinvio dell'impugnata ordinanza (**Cassazione n. 37100/2023**).

Quanto, poi, alla **confisca del denaro** costituente profitto o prezzo del reato, che sia rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'**effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito**, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che va sempre **qualificata come diretta, e non per equivalente**, in considerazione della **natura fungibile del bene**, con la conseguenza che **non è ostativa** alla sua adozione **l'allegazione o la prova dell'origine lecita** della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. Così come espressamente precisato, tale **principio** deve ritenersi **applicabile anche ai reati tributari**, e in tutti i casi in cui il profitto consista in un **risparmio di spesa** (**Cassazione n. 6576/2024**).

Ciò significa che, può essere **oggetto di sequestro** anche il **conto aperto dopo l'illecito** perché il denaro ne è profitto come il risparmio di spesa, i quali rappresentano **concetti equivalenti l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie** nella disponibilità del soggetto che ha lucrato dal delitto.

Deve ritenersi, altresì, che in tema di **sequestro preventivo**, il predicato della **concretezza e attualità dell'esigenza cautelare** (che legittima l'apprensione anticipata del bene da confiscare), debba comunque riguardare anche il “**pericolo**” che la **cosa possa essere dispersa prima della sua definitiva ablazione**, così da vanificare l'adozione della confisca stessa, pena l'inutilità del requisito stesso del **periculum in mora** (**Cassazione n. 4754/2024**).

Ne deriva, quindi, che la **natura fungibile** del denaro **non esonera il giudice dal motivare l'esigenza di anticipare il vincolo**, indicando la concretezza e l'attualità del pericolo di dispersione prima della confisca.

Da ultimo, con specifico riferimento all'ipotesi dell'**Amministrazione giudiziaria**, si rileva che la **legittimazione all'impugnazione** del **sequestro preventivo** di beni di una società, **spetta all'Amministratore giudiziario** nominato all'atto del sequestro e **non al legale rappresentante** della persona giuridica in carica prima del provvedimento ablatorio (**Cassazione n. 36064/2023**).



LA LENTE SULLA RIFORMA

Riforma fiscale: cambia la competenza territoriale per società di persone ed enti simili

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

Fra i compiti degli uffici vi è quello principale relativo al **controllo delle dichiarazioni** presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, **rilevandone l'eventuale omissione**, e provvedendo alla **liquidazione delle imposte** o maggiori imposte dovute. Ai sensi dell'[articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), la competenza relativa i controlli spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il **domicilio fiscale del soggetto obbligato** alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Detta norma non è mai stata oggetto di modifica, tant'è che si trova scritto ancora “**gli uffici delle imposte**”, soppressi ormai da tanti anni e confluiti nelle attuali Direzioni provinciali. Il **D.Lgs. 13/2024**, quindi, interviene per la prima volta, per gli **atti emessi dal 30.4.2024**, aggiungendo all'[articolo 31, D.P.R. 600/1973](#), dopo il secondo comma, il seguente: “*Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.*”

In pratica, si cerca di ovviare a tutte le problematiche che si presentano nel momento in cui **una società di persone ha sede a Roma, mentre i due soci uno ha domicilio a Milano e uno a Catania**. In questi casi, dopo l'atto impositivo operato in capo alla società, l'ufficio deve inviare l'elemento di controllo all'ufficio competente per il socio/associato, che deve **provvedere all'accertamento del reddito** di partecipazione, pro quota, **ai fini Irpef**.

La **unitarietà dell'accertamento** che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'[articolo 5, Tuir](#) e dei soci delle stesse ([articolo 40, D.P.R. 600/1973](#)) e la conseguente **automatica imputazione dei redditi della società** a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili,



indipendentemente dalla percezione degli stessi, oggi **trova un punto fermo.**

Si adotta, pertanto, la normativa già prevista **dall'[articolo 4, comma 2, D.Lgs. 218/1997](#)**, in materia di accertamento con adesione, che prevede una **disciplina ad hoc**, in ordine alla competenza degli Uffici nell'instaurazione del procedimento concordatario, **unificando la competenza** in capo alla sede della società di persone ed entità similari, anche per i soci e/o associati, **a prescindere dal loro (eventualmente diverso) domicilio fiscale**, limitatamente alle **quote di reddito di partecipazioni ad essi imputabili.**

Il citato comma 2, dell'[articolo 4, D.Lgs. 218/1997](#), stabilisce, infatti, che l'Ufficio competente all'accertamento nei riguardi della società o associazione effettua anche **la definizione del reddito attribuibile ai soci o associati**, con unico atto ed in contraddittorio con ciascun soggetto.

In ragione della sua (parziale) similitudine con le società personali di cui all'[articolo 5, Tuir](#), **la società di capitali trasparente “per opzione” soggiace all'accertamento, ordinario e con adesione, ricalcando – con qualche sostanziale differenza – le medesime procedure e problematiche.** Il procedimento dell'accertamento con adesione delle società di capitali fiscalmente trasparenti segue, infatti, le **regole di coinvolgimento dei soci** (discendente dalla “*commistione*” tra i loro interessi e quelli societari, nonché dalla tassazione per imputazione), cui **sono soggette le società personali.** Pertanto, il socio o associato viene **invitato al contraddittorio** presso l'Ufficio fiscale competente per la società, mediante la **notifica dello stesso invito al contraddittorio** emesso nei confronti della società, ovvero attraverso la **comunicazione dell'invito a comparire, ex [articolo 6, comma 4, D.Lgs. 218/1997](#).** Competenza che ritornava all'ufficio competente in caso di mancata adesione.